

Vendita di armi comuni diverse da quelle da guerra

Descrizione dell'attività

Cos'è:



Sono considerate armi (articolo 44 e articolo 45 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1]):

- tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde
- i fucili con due canne rigate purchè non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata
- i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne lisce ed una rigata), purchè non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata
- i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di m. 300
- le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione
- le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri
- le armi denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa siano lunghe che corte
- gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono invece considerate armi gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Per svolgere l'attività è necessario ottenere apposita autorizzazione rilasciata dalla Questura come previsto dall'articolo 31 del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) [2] "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" e dall'articolo 47 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#) [1].

La documentazione necessario per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del [Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222](#) [3]. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione alla Questura.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della [Polizia di Stato](#) [4].

Domande e comunicazioni

Documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza.

Modulo: [Trasmissione di istanze sottoposte a regime di polizia amministrativa statale](#) [5]

Allegati: [Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi](#) [6]

[Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di armi comuni](#) [7]

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

La documentazione deve essere trasmessa al SUAP, che la trasmette in modalità telematica alla Questura per l'avvio del procedimento amministrativo (Sezione I, Tabella A del [Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222](#) [3]).

In alternativa, la documentazione può essere trasmessa direttamente alla Questura.

[Normativa di riferimento](#) [8]

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/attivita-economica/vendita-di-armi-comuni-diverse-da-quelle-da-guerra>

Links:

[1] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635>

[2]

<http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Aregio.decreto%3A1931-06-18%3B773>

[3] <https://www.indicenormativa.it/norma/urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222>

[4] <http://www.poliziadistato.it/archivio/category/122>

[5] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/trasmissionepol>

[6] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-MOD-RAP>

[7] <https://lombardia.master.globogis.eu/modulistica/moduli/UNIAP-AUT-ARMI>

[8] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Vendita%20di%20armi%20comuni%20diverse%20da%20quelle%20da%20guerra&istituzione_parents=1&istituzione=